MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 9

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128

All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola "individua" sono aggiunte le seguenti: "il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero";

b) al comma 3, dopo le parole "dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal", sono aggiunte le seguenti: "Ministro, anche senza portafoglio, o dal".

Versione in vigore dal 7 agosto 2021, non più in vigore dal 2 ottobre 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Estremi	Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita/art-9-modifiche-all-articolo-21-del-decreto-legislativo-4-giugno-2003-n-128/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it